

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39: COSTRUZIONI PREESISTENTI

Fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nelle norme di zona, per i fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G. sono consentiti, oltre ad interventi di adeguamento alle destinazioni previste dal P.R.G. stesso, soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento statico e di adeguamento igienico-sanitario.

Articolo 40: DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO

Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistica ed edilizia che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G..

A datare dall'adozione del Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio comunale sino a quando non sia stato approvato dalla Regione Lombardia, per qualsiasi intervento o attività in contrasto con il Piano Regolatore Generale adottato, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.

Articolo 41: POTERI IN DEROGA

Sono ammesse deroghe al Piano Regolatore Generale nei casi di cui all'art. 41 quater della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste, solo nel caso di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.